

## Allegato 1

### MODELLO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'ELENCO E DELLA CLASSIFICAZIONE DEI DATI E DEI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Articolo 4 del Regolamento adottato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)

#### Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente documento si intende per:
  - a. ACN, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
  - b. DTD, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - c. Regolamento, il regolamento di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione", adottato dall' AgID con Determinazione n. 628/2021 del 15 dicembre 2021;
  - d. Amministrazioni centrali, le amministrazioni centrali individuate dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  - e. Amministrazioni locali, le amministrazioni locali individuate dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
  - f. Amministrazioni, le amministrazioni centrali di cui alla lettera d) e le amministrazioni locali di cui alla lettera e);
  - g. Dati dell'amministrazione, le informazioni trattate dall'amministrazione, o da terzi per conto dell'amministrazione.
  - h. Dati digitali dell'amministrazione, trattati tramite reti e sistemi informativi dell'amministrazione o tramite reti e sistemi informativi di terzi per conto dell'amministrazione;
  - i. Servizi dell'amministrazione, servizi erogati verso terzi o internamente all'amministrazione;
  - j. Servizi digitali dell'amministrazione, servizi informatici erogati tramite reti e sistemi informativi dell'amministrazione o tramite reti e sistemi informativi di terzi per conto dell'amministrazione, verso terzi, internamente all'amministrazione o a supporto di servizi dell'amministrazione, ad esclusione dei servizi ICT di base;
  - k. Servizi ICT di base, servizi informatici erogati tramite reti e sistemi informativi a supporto di servizi digitali dell'amministrazione, quali i servizi infrastrutturali ICT, i servizi di sicurezza ICT e la connettività;
  - l. Piattaforma digitale, la piattaforma digitale messa a disposizione dal DTD, entro il 30 maggio 2022, per le attività inerenti il PNRR.

## Articolo 2 (Finalità e oggetto)

Il presente documento definisce, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 4 del Regolamento, un modello per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco e della classificazione dei dati e dei servizi digitali di cui all'articolo 3 del Regolamento, nonché la relativa modalità di trasmissione all'ACN ai fini della verifica di conformità di cui all'articolo 5 del Regolamento.

## Articolo 3 (Predisposizione e trasmissione dell'elenco e della classificazione)

1. Il modello per la predisposizione dell'elenco e della classificazione dei dati digitali e dei servizi digitali della pubblica amministrazione prevede è basato sulla compilazione di un questionario elaborato dall'ACN, d'intesa con il DTD, al fine di agevolare le pubbliche amministrazioni nell'analisi guidata e semplificata dell'impatto dell'eventuale compromissione dei propri dati e dei servizi sotto il profilo della confidenzialità, integrità e disponibilità.
2. Il questionario di cui al comma 1 è reso disponibile tramite i canali di comunicazione dell'ACN e del DTD e, al pari del presente modello, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento, è aggiornato su base periodica almeno una volta ogni due anni.
3. L'ACN, d'intesa con il DTD, può predisporre, per gruppi di amministrazioni omogenee, un elenco predefinito di dati e servizi, con la contestuale classificazione, precisando la metodologia adottata.
4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, le amministrazioni che appartengono al gruppo omogeneo individuato dall'ACN, d'intesa con il DTD, prendono visione dell'elenco predefinito e della relativa classificazione pubblicati nella sezione dedicata della piattaforma digitale e, tramite le funzionalità offerte dalla stessa piattaforma digitale, possono:
  - a. accettare, nei termini previsti dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento, l'elenco predefinito e la relativa classificazione. In tal caso l'elenco e la classificazione di cui all'articolo 3 del Regolamento si intendono convalidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera a), dello stesso Regolamento;
  - b. aggiornare l'elenco predefinito e la relativa classificazione se non trattano tutti i dati e i servizi presenti nell'elenco. In tal caso l'elenco è aggiornato eliminando i dati e i servizi che non sono trattati. L'aggiornamento dell'elenco e della classificazione è trasmesso all'ACN, nei termini previsti dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento e mediante la piattaforma digitale, per la verifica di conformità di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento;
  - c. ampliare l'elenco predefinito e la relativa classificazione se trattano dati e servizi non previsti. In tal caso l'elenco ampliato è trasmesso all'ACN, nei termini previsti dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento e mediante la piattaforma digitale, unitamente al questionario di cui al comma 1 compilato in ogni sua parte per ogni dato e servizio trattato e non presente nell'elencazione. L'elenco ampliato e il questionario sono soggetti alla verifica di conformità di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento;

- d. rifiutare l'elenco predefinito e la relativa classificazione se, in ragione di documentate motivazioni, gli stessi non sono ritenuti idonei per il contesto di riferimento. In tal caso l'amministrazione trasmette all'ACN, nei termini previsti dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento e mediante la piattaforma digitale, il questionario di cui al comma 1, compilato in ogni sua parte per ogni dato e servizio trattato, unitamente alla documentazione a supporto del rifiuto dell'elenco predefinito e della relativa classificazione. Il questionario è soggetto alla verifica di conformità di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.
5. Le amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, trasmettono all'ACN, nei termini previsti dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento e mediante la piattaforma digitale, il questionario di cui al comma 1, compilato in ogni sua parte per ogni dato e servizio trattato, unitamente alla classificazione che scaturisce dalla sua compilazione.
  6. Le amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Regolamento, aggiornano l'elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali di cui all'articolo 3 dello stesso Regolamento e li trasmettono all'ACN con le modalità previste ai commi 4 e 5, in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione nonché a seguito dell'aggiornamento del presente atto o del questionario di cui al comma 1.

#### Articolo 4 (Disposizioni finali)

1. Al fine di predisporre l'elenco predefinito e la relativa classificazione di cui all'articolo 3, comma 3, nonché all'aggiornamento del questionario di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, l'ACN, d'intesa con il DTD, può sottoporre a gruppi rappresentativi di amministrazioni omogenee, il questionario di cui all'articolo 3, comma 1. Le amministrazioni individuate dall'ACN, d'intesa con il DTD, aderiscono su base volontaria.
2. Le amministrazioni, per la trasmissione all'ACN dell'elenco e della classificazione dei dati e dei servizi di cui all'articolo 3 del Regolamento mediante la piattaforma digitale, utilizzano il questionario di cui al comma 1 o, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 5, l'elenco predefinito e la relativa classificazione nella versione aggiornata alla data di entrata in funzione della piattaforma digitale comunicata tramite i canali di comunicazione dell'ACN e del DTD.